

COME COSTITUIRE UN CIRCOLO

Un circolo si basa sulla struttura di un'associazione di promozione sociale (solitamente a scopo culturale, ludico e ricreativo), che in concreto è un gruppo di persone che, in base a delle regole da loro stabilite e servendosi di una stabile organizzazione (non professionale), decide di perseguire uno scopo comune, solitamente altruistico o a beneficio della collettività.

La caratteristica principale dei circoli è che solitamente hanno una sede dove gli associati possono ritrovarsi per svolgere le attività comuni. Spesso questa sede è provvista anche di un bar o di un punto ristoro, sempre a favore dei soci e dei propri familiari.

Questi sono i passaggi necessari per costituire di un circolo:

- costituirsi come Associazione di Promozione Sociale, secondo la nuova normativa del Terzo Settore, e saranno necessari almeno sette soci fondatori;
- preparare, in duplice copia originale, atto costitutivo e statuto necessari per creare il circolo, inserendo tutti i requisiti previsti dal D.lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore);
- recarsi all'Agenzia delle Entrate per la registrazione del circolo (indispensabile per ottenere i benefici fiscali previsti dal nostro ordinamento). È necessario richiedere l'attribuzione del Codice Fiscale, pagare la tassa di registro ed infine presentare l'atto costitutivo e lo statuto in duplice copia (la procedura è quella di "registrazione atti privati").
- affiliare il circolo ad un ente di promozione sociale a carattere nazionale. Solo con tale affiliazione il circolo potrà svolgere determinate attività, quale la somministrazione di alimenti e bevande ai soci, godendo dei benefici fiscali previsti dalla legge.

I circoli si inquadrano quindi come delle associazioni di promozione sociale, che sono considerate un sottoinsieme degli enti del terzo settore e si caratterizzano per alcune regole o vincoli peculiari e per alcune agevolazioni fiscali ulteriori rispetto a quelle stabilite per gli altri ETS.

Secondo l'articolo 21 del Codice del Terzo Settore, l'atto costitutivo e lo statuto di tutti gli ETS devono indicare la denominazione dell'ente; l'assenza di scopo di lucro e le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale perseguite; l'attività di interesse generale che costituisce l'oggetto sociale; la sede legale; il patrimonio iniziale ai fini dell'eventuale riconoscimento della personalità giuridica; le norme sull'ordinamento, l'amministrazione e la rappresentanza dell'ente; i diritti e gli obblighi degli associati; i requisiti per l'ammissione di nuovi associati e la relativa procedura, secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e l'attività di interesse generale svolta; la nomina dei primi componenti degli organi sociali obbligatori e, quando previsto, del soggetto incaricato della revisione legale dei conti; le norme sulla devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento o di estinzione; la durata dell'ente, se prevista; le norme relative al funzionamento dell'ente. In caso di contrasto tra le clausole dell'atto costitutivo e quelle dello statuto prevalgono le seconde.

La differenza con gli enti del terzo settore in genere è che nella sede legale (cioè nella sede del circolo) è possibile gestire in maniera defiscalizzata un bar che somministri alimenti e bevande riservato

esclusivamente ai soli soci tesserati e propri familiari e previo svolgimento di un inter-burocratico semplificato e il rispetto di determinati requisiti:

- presentare una denuncia di inizio attività (DIA) ai sensi dell'art. 19 L. 241/90 e successive modificazioni) al Comune e inviarne copia per conoscenza all'ASL territoriale, che dovrà rilasciare il necessario certificato di idoneità sanitaria;
- affiliare l'ente a un Ente nazionale di promozione sociale riconosciuto (come la Capit) e avere tesserato almeno 100 soci. Affiliazione e tesseramento sono requisiti essenziali per acquisire il riconoscimento di ente non commerciale di tipo associativo e usufruire dei benefici fiscali previsti.
- il locale in cui avviene la somministrazione è conforme alle norme e prescrizioni in materia edilizia, igienico-sanitaria e ai criteri di sicurezza;
- gestione diretta tramite soci volontari o anche soci dipendenti poiché nel caso in cui la gestione affidata sia a terzi, l'affidatario deve essere iscritto al REC e deve rilasciare scontrino fiscale per gli introiti incassati e quindi l'attività si configura come commerciale.

A quali prescrizioni deve attenersi un Circolo?

- seguire la normativa prescritta per le associazioni di promozione sociale ed in primis quella di prevedere una prevalenza di lavoro volontario rispetto a quello in qualunque modo retribuito e tenere un libro dei soci volontari
- riservare la frequentazione ai locali associativi ai soli associati ed ai propri familiari in regola con il pagamento della tessera annuale di iscrizione
- svolgere solo attività lecite e in sintonia con le finalità statutarie;
- esporre in luogo visibile le autorizzazioni, l'elenco delle bevande in vendita con l'indicazione dei relativi prezzi;
- rispettare le norme sull'igiene dei prodotti alimentari. La normativa prevede che il responsabile del Circolo effettui una procedura di autocontrollo sull'attività di somministrazione di alimenti e bevande attraverso il metodo HACCP.

Particolari autorizzazioni vanno richieste, ad esempio, per:

- svolgimento di feste popolari o paesane;
- per la pratica di giochi leciti di carte, biliardo ed elettronici.

I proventi derivati da tali attività secondo i parametri di cui sopra non sono considerate di natura commerciale e quindi non sono fiscalmente imponibili. I locali interni dove avviene la somministrazione di alimenti e bevande devono possedere i requisiti necessari come qualsiasi altro esercizio commerciale analogo ed altri due parametri:

- non avere accesso diretto da strade, piazze o da altri luoghi pubblici;
- non avere apposto all'esterno insegne che pubblicizzino le attività di somministrazione.

Infatti, il Codice del Terzo Settore prevede che per le associazioni di promozione sociale ricomprese tra gli enti di cui all'articolo 3, comma 6, lettera e), della legge 25 agosto 1991, n. 287 (Enti di Promozione Sociale a carattere nazionale), le cui finalità assistenziali siano riconosciute dal Ministero dell'interno, non si considera in ogni caso commerciale, anche se effettuata a fronte del pagamento di corrispettivi specifici, la somministrazione di alimenti o bevande effettuata presso le sedi in cui viene svolta l'attività istituzionale da bar e esercizi similari, nonché l'organizzazione di viaggi e soggiorni turistici, sempre che vengano soddisfatte le seguenti condizioni:

- che tale attività sia strettamente complementare a quelle svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali e sia effettuata nei confronti degli associati e dei familiari conviventi degli stessi;
- che per lo svolgimento di tale attività non ci si avvalga di alcuno strumento pubblicitario o comunque di diffusione di informazioni a soggetti terzi, diversi dagli associati
- che l'attività principale del circolo non può mai ridursi alla sola somministrazione di bevande, ma deve consistere nell'attività prevista nello statuto (culturale, ricreativa ecc...), e che tale somministrazione deve comunque essere legata allo svolgimento delle attività istituzionale dell'associazione.

La nuova normativa stabilisce che le sedi e i locali utilizzati dagli enti del terzo settore (APS e circoli compresi), in cui si svolge l'attività istituzionale, sono compatibili con tutte le destinazioni d'uso, indipendentemente dalla destinazione urbanistica, purché non di tipo produttivo.

Naturalmente, come per tutte le associazioni, sussiste il divieto di distribuzione degli utili, e l'eventuale residuo di cassa dovrà essere accantonato o reinvestito nell'attività dell'associazione.

NOTA IMPORTANTE: Il circolo, costituito come associazione di promozione sociale, può beneficiare di importanti agevolazioni fiscali. Infatti, le attività svolte a favore degli associati, inerenti al perseguimento degli scopi associativi, sono considerate non commerciali e i corrispettivi ricavati non sono in alcun modo tassati.

Per ottenere questi benefici è però necessaria una corretta redazione dello statuto, che deve comprendere i requisiti e i vincoli previsti dal D.lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore) e una corretta gestione dell'associazione. Per questo si consiglia l'assistenza di un consulente in fase di costituzione e avviamento dell'ente.

Le Associazioni che limitano la propria attività a quella istituzionale con entrate che non concorrono alla formazione di reddito tassabile, tipo:

- quote associative;
- quote integrative versate dai soci per essere ammessi a usufruire di attività
- programmate dal sodalizio quali, ad esempio, la frequenza a corsi di formazione;
- contributi concessi da enti pubblici o da terzi come atti di liberalità;
- contributi erogati da enti pubblici per lo svolgimento di attività in regime di convenzione;

Pertanto:

- non devono richiedere l'attribuzione della partita iva ma usare solo il codice fiscale essendo considerate 'consumatori finali';
- devono tenere aggiornato un libro giornale per registrarvi le entrate e le uscite, modalità utile anche per la stesura obbligatoria del rendiconto economico annuale che deve essere approvato dall'assemblea dei soci;
- non devono presentare alla pubblica amministrazione alcun tipo di bilancio ma limitarsi a tenere a disposizione la documentazione contabile per eventuali controlli;
- non devono presentare la dichiarazione dei redditi.

Un Circolo può svolgere attività commerciale? E con quali adempimenti fiscali?

Per lo svolgimento di attività commerciale occasionale e relativi adempimenti valgono le stesse modalità previste per le associazioni non profit.

L'attività commerciale marginale o occasionale può essere svolta da un'Associazione pur non figurando tra le sue finalità e senza che il sodalizio perda il requisito di ente associativo non commerciale. È però necessario che i proventi di natura commerciale occasionale non siano prevalenti rispetto a quelli derivanti dall'attività istituzionale rivolta ai soci.

Costituisce introito commerciale ogni incasso derivante da servizi offerti anche a persone non associate per l'organizzazione di:

- manifestazioni aperte al pubblico con ingresso a pagamento;
- feste con stand gastronomici a pagamento;
- sponsorizzazione.

Le Associazioni che hanno introiti commerciali occasionali o marginali devono:

- richiedere l'attribuzione della Partita Iva;
- tenere la contabilità per l'attività commerciale separata da quella istituzionale;
- presentare la dichiarazione dei redditi per l'attività commerciale svolta.

Qualora i servizi di natura commerciale siano svolti abitualmente e i proventi che ne derivano superino quelli della gestione istituzionale rivolta agli associati, il sodalizio perde il requisito della non commerciabilità e viene considerato, ai fini fiscali, un'impresa a tutti gli effetti.

Quali sono le norme che regolano alcune attività solitamente svolte nei Circoli?

Sono numerose le iniziative che si possono svolgere all'interno del Circolo a favore degli iscritti, come ad esempio la distribuzione dei tabacchi, la gestione di tombole o pesche di beneficenza, oppure all'esterno come feste popolari, gite o viaggi.

Per ognuna di queste attività esistono normative che vanno rispettate.

Vendita tabacchi ai propri soci: il Circolo deve munirsi di un apposito patentino in conformità all'art. 23 L. 1293/1957 da richiedere all'Ispettorato Compartimentale dei Monopoli di Stato.

Lotterie, tombole, pesche di beneficenza. La normativa (DPR 26 ottobre 2001 n.430) sulla disciplina “dei concorsi e delle operazioni a premio” rivolte al pubblico, ha stabilito che i Circoli e le Associazioni (in quanto enti senza fini di lucro) derogano al divieto prescritto dalla stessa legge per l’organizzazione di lotterie, tombole e di ogni altra manifestazione avente analoghe caratteristiche, a patto che le manifestazioni siano finalizzate al finanziamento degli stessi sodalizi.

Lotteria - Il legale rappresentante del Circolo, con almeno 30 giorni di anticipo, deve inviare comunicazione scritta al Prefetto e al Sindaco del Comune di competenza, allegando il regolamento della lotteria che deve contenere:

- quantità e natura dei premi;
- quantità e prezzo unitario dei biglietti;
- luogo di esposizione dei premi;
- luogo e tempo di estrazione e della consegna dei premi ai vincitori.

La lotteria inoltre deve: avere dimensione locale (territorio provinciale o comuni limitrofi); ed emettere biglietti per un importo massimo di 51.645,69 euro, indipendentemente dal loro valore unitario (I biglietti devono essere numerati progressivamente e staccati dai registri a matrice).

Tombola - Il legale rappresentante del Circolo, con almeno 30 giorni di anticipo, deve inviare comunicazione scritta al Prefetto e al Sindaco del Comune di competenza, allegando il regolamento della tombola che deve contenere:

- la specificazione dei premi e l’indicazione del prezzo di ciascuna cartella;
- la documentazione comprovante l’venuto versamento della cauzione (pari al valore complessivo dei premi in palio).

La tombola inoltre deve avere dimensione locale (territorio provinciale o comuni limitrofi) e un tetto massimo di 12.911,42 euro. Le cartelle, emesse senza limite di numero, devono essere identificabili (con serie e numero progressivo).

Attività di spettacolo e di intrattenimento - I Circoli possono organizzare all’interno delle proprie sedi attività culturali e di spettacolo che prevedano anche rappresentazioni, proiezioni, ballo, senza alcun tipo di autorizzazione o licenza amministrativa salvo comunicazione ed eventuale pagamento dei diritti di autore alla SIAE. Inoltre, qualora il numero degli spettatori o dei partecipanti sia superiore a 100, è il rilascio del certificato di prevenzione incendi, in base al D.M. 16/2/82 da richiedere al Comando provinciale dei Vigili del Fuoco.

Giochi leciti di carte e da tavolo - Per il loro svolgimento occorrono: autorizzazione rilasciata dal Comune (dietro richiesta in bollo indirizzata al Sindaco), esposizione nella sede del Circolo della tabella con l’elenco dei giochi autorizzati e di quelli proibiti.

Biliardi ed elettronici. Per poterli detenere occorre: autorizzazione rilasciata dal Comune (dietro richiesta in bollo indirizzata al Sindaco) ed effettuare pagamento alla SIAE dei relativi diritti erariali.

Quali responsabilità ha il Presidente di un Circolo ricreativo?

La responsabilità del Presidente di un Circolo è regolata dalle stesse norme previste per il rappresentante legale delle Associazioni non profit.

Spetta al Presidente coordinare l'attuazione delle attività programmate, che devono essere gestite con la collaborazione dei componenti il consiglio direttivo e di eventuali soci volontari. Nello svolgimento delle sue funzioni il Presidente non può agire autonomamente ma deve attenersi alle deliberazioni del consiglio direttivo, riconosciuto dallo statuto quale organo decisionale.

Il Presidente agisce in nome e per conto dell'Associazione e la rappresenta anche in giudizio. Può essere chiamato a rispondere, anche solidamente, di atti compiuti unitamente ai componenti del consiglio direttivo che li hanno approvati. In proposito l'art. 38 del Codice civile prevede che oltre al Presidente siano responsabili anche quanti agiscono in nome e per conto dell'Associazione. È importante che l'attività di un'Associazione venga gestita con cura e consapevolezza, adottando impegni di spesa adeguati alle risorse effettivamente disponibili in quanto, in caso di eventuali inadempienze, i creditori possono rivalersi sui beni privati del presidente e dei consiglieri.

I Circoli ricreativi, pur essendo ritrovi "privati", possono essere sottoposti a controlli?

Certamente, e anche per questo si sottolinea l'importanza di una corretta gestione nel rispetto delle normative vigenti. Per meglio affrontare gli eventuali controlli svolti dalla autorità preposte, si indicano i documenti che devono essere conservati con ordine presso la sede del Circolo:

- Copia dell'atto costitutivo e statuto registrati all'Agenzia delle Entrate;
- Certificato di codice fiscale;
- Copia del modello EAS e/o iscrizione al RUNTS;
- Libro dei soci aggiornato;
- Libri verbali delle riunioni del consiglio direttivo e delle assemblee dei soci;
- Certificato di affiliazione e relativi nullaosta dell'**ASI**;
- Copia del contratto di affitto o di comodato in uso per l'utilizzo dei locali del Circolo;
- Licenza ex Utif;
- Manuale HACCP che certifichi il rispetto delle norme relative all'igiene dei prodotti alimentari;
- Autorizzazione sanitaria e dichiarazione di inizio attività;
- Rendiconti economici corredati della documentazione contabile (fatture, scontrini fiscali, rimborsi spese, e ricevute), suddivisa per anno, da conservare per dieci anni;
- Rinnovo canone abbonamento radio-TV, tassa di concessione governativa per gli apparecchi radio e TV e relativa ricevuta del versamento alla SIAE;
- Tabelle indicanti "Vietato fumare", con specificazione del nome del responsabile al controllo.

L'accesso al Circolo e la somministrazione a soggetti non iscritti, prevede il reato di cui all'art. 665 del Codice penale, trattandosi di apertura abusiva di pubblico esercizio.

Si ricorda ai Circoli di attenersi scrupolosamente al divieto di somministrare bevande alcoliche ai minori di 16 anni, a persone con problemi di instabilità o infermità mentale e a tutti coloro che siano manifestamente ubriachi.

CONTATTACI